



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO**

Decreto n. 218

IL DECANO

- VISTO il D.M. 28 marzo 2019, n. 277, integrato con D.M. 13 giugno 2019 n. 470, con cui sono state determinate le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) della legge n. 264/1999 e in particolare il punto 12 dell'allegato n.2 relativo all'iscrizione ad anni successivi al primo nei limiti dei posti resisi disponibili a seguito di rinunce, trasferimenti, abbandoni nell'anno di corso di riferimento prevede che *“non è richiesto il superamento di alcuna prova preliminare di ammissione. La presente disposizione si applica a tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale verso i quali i richiedenti abbiano inoltrato domanda di iscrizione ad anni successivi a seguito dei relativi avvisi pubblicati dagli atenei”*;
- VISTO il D.Dec. n. 82 del 2/07/2019 con cui è stata indetta la selezione per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria presso questa Università;
- VISTO che l'art. 9, comma 6, del predetto Decreto n. 82/2019, per mero errore riporta *“non è richiesto il superamento del test esclusivamente a coloro che sono già iscritti al medesimo corso di laurea magistrale a ciclo unico in altra sede universitaria italiana ovvero comunitaria o extracomunitaria”*;
- RITENUTO, pertanto, di dover rettificare l'art. 9, comma 6, del D.Dec. n. 82 del 2/07/2019 in ottemperanza alle disposizioni di cui all'allegato n.2 al D.M. 28 marzo 2019, n. 277;

DECRETA

Per le motivazioni addotte in premessa, l'art. 9, comma 6, del D.Dec. n. 82 del 2/07/2019, è riformulato come segue:

Le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti da parte dell'Ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili a seguito di rinunce, trasferimenti, abbandoni nell'anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione. Ai fini di quanto previsto ai precedenti commi non è richiesto il superamento di alcuna prova preliminare di ammissione. La presente disposizione si applica a tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale verso i quali i richiedenti abbiano inoltrato domanda di iscrizione ad anni successivi a seguito dei relativi avvisi pubblicati dagli atenei.

Bari, 10/07/2019

**IL DECANO
F.to Luigia SABBATINI**